



ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO – INCISA VALDARNO

Via della Pieve n. 58/c, 50067 Rignano Sull'Arno (Firenze) Tel. 055 8348055 - fax 055 8349669

C.F. 80028010488 – Codice Univoco UFRVNW

sito: www.scuolerignanoincisa.it e-mail: fiic86300x@istruzione.it

Posta certificata: fiic86300x@pec.istruzione.it

Prot. 2492

Rignano sull'Arno 4/09/2017

CIG Z881D6EDD6

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DELL'INSTALLAZIONE E GESTIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI NEI LOCALI DEI VARI PLESSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIGNANO-INCISA VALDARNO

Con la presente scrittura privata, da far valere ad ogni effetto di legge,

tra

Istituto Comprensivo Rignano-Incisa Valdarno (di seguito denominato "Istituto") con sede a Rignano sull'Arno Via della Pieve 58/c C.F. n. 80028010488 rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico pro-tempore, Prof.ssa Clara pistolesi, nata a Montalcino (SI) il 17/12/0955

e

la Ditta **SUPERMATIC SPA** (di seguito denominato "Gestore") con sede in Via DEL Ronco Corto 28 – cap 50143 a Firenze e con C.F./ Partita I.V.A. 04817720487 qui rappresentata legalmente dal sig. OTTAVIANO INFASCELLI nato a Roma il 09-05-1969 C.F. NFSTVN69E09H501X (di seguito Istituto e Gestore, citati unitamente, sono anche denominati "Parti")

PREMESSO

- che l'Istituto ha ravvisato la necessità di offrire al personale scolastico un servizio di erogazione di bevande calde, fredde e, limitatamente alle scuole secondarie di primo grado, anche di merendine dolci e salate alimenti mediante distributori automatici;
- che la gara per l'assegnazione del servizio di gestione di distributori di bevande calde/fredde e di merendine è stata aggiudicata alla suddetta ditta Supermatic SPA;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Istituto concede alla Ditta/Titolare SUPERMATIC l'incarico di installare e gestire distributori automatici di bevande calde e fredde e, nel caso di scuole secondarie di primo grado anche di merendine, all'interno dei seguenti edifici scolastici:

Scuole di proprietà dell'Ente Locale Comune di Rignano sull'Arno:

1. **SCUOLA INFANZIA RIGNANO**
P.zza Aldo Moro

Clara V. Incisa Valdarno

50067 Rignano sull'Arno (FI)

2. SCUOLA INFANZIA TROGHI

Via Roma 62
50010 Troghi (FI)

3. SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI

Via della Pieve 58/c
50067 RIGNANO SULL'Arno (FI)

4. SCUOLA PRIMARIA DON L. MILANI

Via Roma, 61
Loc. Troghi

5. SCUOLA SEC. 1° GRADO G. PAPINI

Via della Pieve, 66
50067 Rignano sull'Arno (FI)

Scuole di proprietà dell'Ente Locale Comune di Figline-Incisa Valdarno:

6. SCUOLA PRIMARIA F. PETRARCA

P.zza della Memoria, 1
50064 Incisa Valdarno

7. SCUOLA PRIMARIA LA MASSA

Loc. Massa –Incisa Valdarno

8. SCUOLA SEC. 1° GRADO D. ALIGHIERI

P.zza della Memoria, 2
50064 Incisa Valdarno

9. SCUOLA INFANZIA SAN VITO

Via Pratelli Loc. San Vito Incisa Valdarno

Art. 2

Il gestore si impegna a versare ogni anno all'Istituto, quale contributo da destinarsi all'ampliamento dell'offerta formativa, la somma di **€ 3.600,00 (tremilaseicento/00)** che verrà erogata secondo le seguenti scadenze: il 50% entro il 30 giugno e il saldo entro il 30 novembre di ogni anno.

Art. 3

Il Gestore si impegna ad installare in ciascun plesso un distributore gratuito di acqua fresca.

Art. 4

Il gestore si impegna a rimborsare all'Amministrazione Comunale dei Comuni di Rignano e Figline Incisa Valdarno tutte le spese di utenza (luce, acqua, e quanto in futuro dovesse aggiungersi...) secondo quanto quantificato dalle stesse Amministrazioni e con le modalità dalle stesse indicate.

Art. 5

Con la stipula del presente atto e per effetto dello stesso, il concessionario nella gestione del servizio dei **Distributori Automatici** si obbliga ad assumere a proprio carico e responsabilità le condizioni di seguito riportate:

- gli oneri relativi all'installazione, alla sicurezza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine

- I distributori automatici, singoli o combinati dovranno essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine, antinfortunistiche e di prevenzione incendi, rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge e rispettare altresì la normativa CEI - *Norme particolari di sicurezza per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita*
- gli adempimenti per l'ottenimento di permessi e autorizzazioni necessari per la corretta erogazione del servizio
- le responsabilità relative ai danni che potessero derivare all'istituto o a terzi per il cattivo funzionamento delle macchine e degli impianti
- la copertura assicurativa dei distributori automatici, a carico del gestore, per danni che dovessero essere arrecati all'utenza
- la responsabilità o colpa per danni, anche gravi, che dovessero essere arrecati alle macchine, involontariamente dall'utenza o volontariamente da ignoti vandali, anche nelle ore notturne
- la fornitura di prodotti di prima qualità, con tempestiva assistenza e rinnovo delle scorte

Il Gestore si impegna inoltre:

- a garantire la fornitura al personale di chiave/scheda elettronica ricaricabile previo pagamento di una cauzione massima di € 3,00 (tre/00);
- a garantire che tutti i distributori automatici installati siano in regola con le disposizioni igienico-sanitarie in vigore;
- ad effettuare rigorosa pulizia interne ed esterna dei distributori, compresi quelli dell'acqua di cui all'art. 3, e delle relative attrezzature atte a garantire una ottimale condizione igienica degli stessi, nonché la sicurezza per gli utilizzatori;
- a garantire la freschezza e l'igiene dei prodotti e a non variare la tipologia, la qualità, la grammatura e i prezzi offerti e valutati in sede di gara;
- a garantire la fornitura del servizio dei distributori in modo continuativo;
- a garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza, comprese quelle conseguenti all'applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- a effettuare gli interventi di manutenzione dei distributori, compresi quelli dell'acqua di cui all'art. 3, e di rifornimento nei momenti concordati con il Dirigente Scolastico;
- a collocare contenitori per i rifiuti in numero sufficiente e idonei per la loro raccolta e ad assicurare la pulizia sia degli spazi che dei contenitori.

Art. 6

L'Amministrazione appaltante declina ogni responsabilità per ammanchi, danni, incendi o infortuni di qualsiasi genere che si dovessero rilevare alle attrezzature, verso e nei confronti di materiali, generi alimentari e verso terzi, rispettivamente conservati e presenti nei locali del posto di ristoro.

Il Gestore non può rivendicare, in nessun caso danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto a sospensione dell'energia elettrica o di acqua.

L'Istituto è sollevato da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici, scasso o furti a carico dei Distributori Automatici.

Art. 7

Imposte, tasse, altri oneri di qualsiasi genere sono a carico del gestore, come pure la tenuta regolare della posizione assicurativa del personale dipendente.

Art. 8

Il Gestore è tenuto ad osservare le direttive che saranno impartite dagli Organi Scolastici preposti al controllo per il miglior andamento del servizio.

Art. 9

Il Gestore dovrà provvedere alla pulizia, allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'attività e alla regolare manutenzione ordinaria delle macchine (funzionale e igienico-sanitaria) e degli spazi in cui sono installate: dovranno essere posizionati idonei recipienti porta rifiuti, di capacità adeguata per distributore o gruppi di distributori e svuotati con regolarità e tenuti in buone

Claus
 U.M.E.

condizioni igieniche. Inoltre dovrà fornire idonee buste di raccolta dei rifiuti. I Contenitori dovranno essere distinti per tipologia del rifiuto: indifferenziata, plastica e alluminio
Le operazioni di installazione, di manutenzione e di rifornimento dovranno essere effettuate in momenti concordati con il Dirigente Scolastico e comunque al di fuori del normale orario delle lezioni.

Art. 10

Gli atti amministrativi del Gestore per fornitura, ordinazioni, impegni, ecc. e le relative fatturazioni devono essere sempre effettuate in nome e per conto del Gestore medesimo e non intestate all'istituto scolastico, il quale non risponderà in nessun caso e ad alcun titolo, ragione o azione, dei debiti della gestione stessa.

Art. 11

Il Gestore si assume la responsabilità per i danni che dovessero derivare a persone o cose dall'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto ed esonera espressamente l'Istituto Comprensivo Rignano-Incisa Valdarno da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente al danno arrecato. A tale scopo il Gestore dovrà provvedere, prima dell'inizio della gestione ad assicurarsi con massimali adeguati contro la responsabilità civile per i danni che dovessero scaturire anche indirettamente dall'attività di gestione delle macchine distributrici e al loro uso. L'Istituto è sollevato da ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone o cose per prodotti difettosi o igienicamente inadeguati.

Il Gestore nell'esercizio dell'attività è il solo ed esclusivo responsabile dell'adempimento della normativa in materia tributaria, sanitaria, igienica, di prevenzione degli infortuni e della materia sicurezza in genere. È fatto obbligo al Gestore di rispettare tutte le disposizioni inerenti la normativa igienico-sanitaria vigente.

Il Gestore sarà altresì responsabile di tutte le violazioni di carattere amministrativo e/o penale riconducibili all'esecuzione negligente delle operazioni di preparazione e somministrazione alimenti anche in virtù delle recenti disposizioni di legge che regolano l'attività oggetto del presente contratto.

Il Gestore dovrà redigere e tenere a disposizione per le verifiche degli organi competenti il protocollo di autocontrollo aziendale stilato in applicazione del sistema HACCP.

Sono a carico del concessionario gli oneri per il rispetto e l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro previsti dal T.U. n. 81/2008 e s.m.i., comprensivo dell'obbligo della redazione del D.U.V.R.I. che dovrà essere consegnata in copia al Dirigente Scolastico per essere adottato dal Documento di Valutazione dei Rischi.

Art. 12

Le parti contraenti riconoscono che con il presente contratto non viene posto in essere alcun rapporto di lavoro né di impiego tra l'Istituto e il Gestore.

Art. 13

Il personale di servizio, necessario per il buon funzionamento dell'attività in argomento, dovrà essere assunto in proprio dal Gestore a cui farà capo tutto quanto attiene alle retribuzioni, al trattamento assicurativo, previdenziale e a quanto altro dovuto in qualità di datore di lavoro, secondo la vigente legislazione e in ottemperanza ai contratti nazionali ed integrativi di categoria; lo stesso dovrà essere munito del prescritto libretto sanitario.

Art. 14

L'Istituto pur rimanendo estraneo al rapporto di lavoro, può interferire con giudizio di merito insindacabile e definitivo, qualora il personale assunto dal Gestore non offra garanzie di moralità, di igiene e di civile comportamento.

Art. 15

È rigorosamente vietato al Gestore di cedere, affittare, subaffittare o far condurre l'attività in argomento a terzi estranei al presente contratto. La gestione dell'attività è assunta direttamente dal Gestore in proprio e a suo completo rischio; egli è pertanto il solo ed unico responsabile.

Art. 16

È fatto altresì divieto incondizionato di mettere a disposizione di sé o di terzi i locali ove è esercitata l'attività ed i servizi annessi, per scopi od usi diversi da quelli previsti dalla presente scrittura. L'uso dei locali è regolamentato dal Consiglio d'Istituto e negli stessi potrà accedere soltanto il personale scolastico e le persone autorizzate dal Dirigente Scolastico.

Art. 17

Il Gestore dovrà comunicare alla Dirigenza i nominativi di tutto il personale impegnato nella gestione dei punti ristoro e far esporre ai propri impiegati l'apposita tessera di riconoscimento in cui sono riportate le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26 comma 8 del D. Lgs n. 81/2008).

Art. 18

La gestione dell'attività è subordinata alla concessione delle relative licenze da parte degli organi competenti e delle autorizzazioni amministrative stabilite dalla legge, alla regolarizzazione in materia previdenziale, infortunistica e all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 19

È tassativamente vietato l'uso e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche pena la revoca della concessione.

Art. 20

I prezzi di vendita sono quelli indicati in sede di offerta dal concessionario e non possono essere modificati nel primo anno della concessione; gli stessi potranno essere sottoposti a revisione annuale, a richiesta della ditta aggiudicataria e sulla base degli aumenti degli indici ISTAT dei prezzi dei beni di consumo. Eventuali aggiornamenti dovranno essere sottoposti al Consiglio di Istituto, per il tramite del Dirigente Scolastico, ed applicati solo dopo averne ricevuto l'autorizzazione scritta. Aumenti applicati senza autorizzazione saranno motivo di risoluzione del presente contratto.

Art. 21

L'erogazione del servizio avverrà esclusivamente nei giorni e durante gli orari di apertura dell'Istituto e dovrà garantire la piena e continuativa funzionalità ed efficienza, 24 ore su 24, dei distributori per tutta la durata del presente contratto di concessione.

Il gestore dovrà garantire il regolare funzionamento dei distributori automatici tramite idonea manutenzione ed interventi di assistenza tecnica tempestivi.

Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine sono completamente a carico del Gestore.

Art. 22

Il presente contratto avrà validità di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Alla scadenza dello stesso è escluso ogni obbligo di preavviso. La concessione non potrà prevedere clausole di rinnovo automatica pena la nullità dell'atto.

Nel caso di particolari esigenze di carattere organizzativo e previo accordo tra le parti, da concordare almeno 2 (due) mesi prima della scadenza è ammesso solo il rinnovo parziale per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla data di scadenza della Convenzione stessa, in modo da consentire l'attivazione di un nuovo procedimento amministrativo, finalizzato ad indire una nuova gara per la stipula di un nuovo accordo. Durante il periodo di proroga, il concessionario dovrà garantire il prosieguo del servizio di cassa alle condizioni pattuite nel contratto sottoscritto.

Alla scadenza del Contratto il Gestore si impegna a riconsegnare all'Istituto gli spazi concessi in uso per l'attività e a rimuovere a proprie spese le apparecchiature installate.

Art. 23

L'amministrazione dell'Istituto Comprensivo di Rignano-Incisa Valdarno si avvarrà della clausola di recesso solo in presenza di violazioni contrattuali o per effetto di disposizioni di

autorità sovraordinata. In tali ultimi casi l'Istituto si riserva l'esercizio di tale facoltà in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta con fissazione del termine per il rilascio dei locali. Deve intendersi per "grave inadempimento" la reiterata violazione:

- dei prezzi concordati;
- degli accordi sulla qualità dei prodotti;
- delle norme di igiene e pulizia;
- delle norme di buona condotta verso l'utenza da parte del Gestore o del personale adibito al servizio;
- l'imputazione di frode a danno dell'Istituto;
- la condanna per reati penali e quanto altro possa ledere l'immagine dell'Istituto;
- l'inosservanza di norme fiscali;
- mancato pagamento del contributo annuo e del rimborso dei costi delle utenze.

Questa condizione risolutiva espressa è da ritenersi essenziale e viene approvata e sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma del C.C.

Art. 24

Tutte le clausole della presente convenzione hanno carattere essenziale e formano un unico e inscindibile contesto; in caso di violazione di una soltanto delle condizioni, oltre ai motivi espressamente citati, la convenzione si intenderà risolta di diritto senza necessità di diffida o costituzione in mora, intendendosi con ciò pattuita la clausola espressa ex art.1456 del C.C.

Art. 25

L'Istituto si riserva il diritto al risarcimento dei danni, con prova documentale

Art. 26


La sottoscrizione del presente contratto da parte del Gestore dà atto che copia in originale dello stesso è stata dal medesimo trattenuta a sue mani. Eventuali spese di bollo e di registrazione del presente contratto sono a completo carico del Gestore.

Art. 27



Foro competente è quello di Firenze.

Rignano sull'Arno, 4 settembre 2017

Il Gestore
Supermatic S.p.A.
 Procuratore
 Dott. Ottaviano Infascelli



Il Dirigente Scolastico
 Prof.ssa Clara Pistolesi

Ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile il Gestore dichiara di aver letto tutte le clausole e di approvare specificatamente quelle di cui agli artt.2- 3-4-23

Il Gestore
Supermatic S.p.A.
 Procuratore
 Dott. Ottaviano Infascelli

